

NESSO CAUSALE

La Cassazione Civile, sez. III, con la sentenza 19/01/2016 n° 768 fa valere la regola civilistica dell'accertamento del nesso causale ("più probabile che non") che tuttavia va verificata nell'ambito degli elementi disponibili nel caso concreto (c.d. "probabilità logica").

Il caso

Il Tribunale di Milano rigettava la domanda per negligente prestazione operatoria, malgrado il CTU avesse accertato un intervento eseguito entro 6 ore dall'inizio dei sintomi della sindrome acuta della cauda equina, **ove, nel 30% dei casi, al paziente permangono sequele invalidanti della funzione sfinterica e sessuale.** Riteneva non raggiunta adeguata prova in termini di ragionevole certezza della sussistenza del nesso causale tra il ritardo dell'intervento di erniectomia e i danni. La decisione, gravata da impugnazione, era parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano, **che accertava e dichiarava la responsabilità della Gestione Liquidatoria** della ASL. Ricorreva in Cassazione la Gestione Liquidatoria

La decisione

Il c.t.u. aveva affermato che, «pur evidenziando l'impossibilità di accertare con esattezza il grado di emenda della situazione menomativa riscontrata sulla persona dell'appellante ove l'intervento chirurgico fosse stato tempestivo», aveva altresì rimarcato che, in caso di intervento entro le 24 h. dal c.d. punto zero, **«la probabilità di permanenza di "sequele invalidanti della funzione sfinterica e sessuale" si attesta su una percentuale del 30%,** così arguendo, sulla scorta della percentuale residua del **70%, che, in caso di tempestivo intervento, sussisteva una «elevata probabilità di pervenire ad una guarigione totale, del tutto esente da postumi».**

Il Supremo Collegio, dopo aver distinto l'accertamento del nesso causale in sede penale ("oltre ogni ragionevole dubbio") da quello in sede civile ("più probabile che non"), afferma che l'ultimo criterio legato alla **"certezza probabilistica"** non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), **ma va verificato riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma** disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica).

In questa linea, la Corte di Cassazione si affida ad una datata giurisprudenza delle Sezioni Unite: nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. "di comportamento" **coincidenti con quelle tradizionalmente definite di mezzi,** in cui è la condotta del debitore ad essere dedotta in obbligazione - non è qualunque inadempimento, ma solo quello, per così dire, "vestito" è astrattamente efficiente alla produzione del danno.

Pertanto, accanto all'accertamento statistico dell'eventuale esito negativo in caso di intervento eseguito in emergenza chirurgica o anche solo nelle 24 ore, rileva il caso concreto: individuazione del cd. "punto zero", **chiarezza della sintomatologia sin dal momento del ricovero, ritardo nell' iter diagnostico** e nel conseguente intervento chirurgico. Perviene, così, al convincimento che l'intervento eseguito più di 48 h **dopo il ricovero e, quindi, ben oltre il timing ottimale,** nega l'accesso a quella "elevata probabilità" di guarigione del tutto esente da postumi, che, in caso di tempestivo intervento, avrebbe avuto.